



06543-21

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

TERZA SEZIONE PENALE

ACR

Composta da		
Giulio Sarno	- Presidente -	Sent. n. <i>1565</i> sez.
Luca Ramacci		
Emanuela Gai		CC - 23/11/2020
Giuseppe Noviello	- Relatore -	
Alessandro Maria Andronio		R.G.N. 10582/2019

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da

Procuratore della Repubblica del tribunale di Santa Maria Capua a Vetere nel procedimento a carico di

(omissis) nato a (omissis) ;

avverso la ordinanza del 07/02/2020 del tribunale di Santa Maria Capua a Vetere;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Giuseppe Noviello;

lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dr. Luigi Birritteri, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 7 febbraio 2020, il gip del tribunale di Santa Maria Capua a Vetere revocava l'ordine di demolizione di opere abusive di cui alla sentenza di patteggiamento intervenuta in data 2 luglio 1996 nei confronti di (omissis) .

2. Avverso la pronuncia del tribunale della cautela propone ricorso per cassazione il Procuratore della repubblica del tribunale di Santa Maria Capua a Vetere, deducendo un unico motivo di impugnazione.

3. Rappresenta il vizio ex artt. 606 comma 1 lett. b) cod. proc. pen., non avendo il giudice dell'esecuzione rilevato l'illegittimità del rilasciato provvedimento di condono, a fronte della intervenuta acquisizione al patrimonio comunale delle opere abusive in ragione di ben tre ordini di demolizione ritualmente notificati e susseguitisi tra il 1996, 1997 e fino al 2016.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato, atteso che tra le verifiche affidate al giudice dell'esecuzione in ordine alla legittimità del provvedimento di sanatoria (condono o permesso ex art. 36 DPR 380/01) rientra anche il profilo della legittimazione del beneficiario al rilascio dell'atto, al momento della presentazione della domanda. Questa corte infatti, a tale ultimo riguardo ha precisato che ai fini della revoca dell'ordine di demolizione di un immobile oggetto di condono edilizio, il giudice dell'esecuzione deve verificare la legittimità del sopravvenuto atto, sotto il profilo della sussistenza dei presupposti per la sua emanazione, dovendo in particolare verificare la disciplina normativa applicabile, la legittimazione di colui che abbia ottenuto il titolo in sanatoria, la tempestività della domanda, il rispetto dei requisiti strutturali e temporali per la sanabilità dell'opera e, ove l'immobile edificato ricada in zona vincolata, il tipo di vincolo esistente nonché la sussistenza dei requisiti volumetrici o di destinazione assentibili (cfr. Sez. 3, n. 37470 del 22/05/2019 Rv. 277668 - 01 IMPAGLIAZZO).

1.1. In proposito, premessa la diversa disciplina circa la legittimazione attiva, dettata in ordine alla richiesta di permesso in sanatoria ex art. 36 DPR 380/01 - atteso che il primo comma del citato articolo 36 fissa un ambito di operatività della legittimazione alquanto peculiare quanto ai tempi di proponibilità della domanda di sanatoria e al novero dei soggetti interessati, essendo in proposito alternativamente inclusi sia il proprietario che il responsabile dell'abuso (solo fino alla scadenza del termine di cui agli artt. 31 comma 3, 33 comma 1 DPR 380/01 e comunque fino alla irrogazione delle sanzioni amministrative) -, va osservato come incida sulla legittimazione di chi può proporre la diversa domanda di condono la titolarità del bene al momento della proposizione della medesima. Va al riguardo evidenziato che ai sensi dell'art. 32 comma 25 del D. L. 269/2003, convertito con legge 326/2003, per la disciplina del condono stabilita con tali previsioni normative (cd. terzo condono)

si applicano, tra le altre, le disposizioni di cui ai capi IV e V della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni e integrazioni, come ulteriormente modificate dall'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni e integrazioni. Conseguenze che operano, in ordine ai soggetti che possono proporre domanda di condono, le indicazioni già elaborate dalla giurisprudenza di legittimità con riferimento al secondo condono (del 1994), secondo le quali legittimati alla presentazione dell'istanza di condono sono il proprietario della costruzione abusiva, il titolare della concessione edilizia, il committente delle opere, il costruttore ed il direttore dei lavori, con esclusione dei figli del proprietario, salvo ipotesi di tipo successorio (cfr. Sez. 3, n. 30059 del 16/05/2018 Rv. 273760 - 01 Quartucci).

1.2. Il momento di acquisizione *ope legis* dell'immobile abusivo ex art. 31 del DPR 380/01 può quindi assumere rilevanza per determinare la sussistenza o meno della legittimazione a chiedere il rilascio di un provvedimento di condono e quindi, in ultima analisi, la sua conformità alla disciplina vigente.

1.3. Di tali aspetti il giudice dell'esecuzione non ha tenuto conto.


2. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che l'ordinanza impugnata debba essere annullata con rinvio per nuovo giudizio al tribunale di Santa Maria Capua a Vetere.

P.Q.M.

annulla la ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al tribunale di Santa Maria Capua a Vetere.

Così deciso il 23/11/2020.

Il Consigliere estensore

Giuseppe Novelli


Il Presidente

Giulio Sarno



